



Allegato delib. C.C. N. 11 DEL 26/01/2006

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
COMUNE
DI
CREVALCORE

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 6: LUMINARIE
- ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.13: VERDE PUBBLICO
- ART.14: VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI
- ART.15: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.16: SGOMBERO NEVE
- ART.17: RAMI E SIEPI
- ART.18: PULIZIA FOSSATI
- ART.19: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.20: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.21: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.22: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
- ART.23: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.24: OGGETTI MOBILI
- ART.25: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.26: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.27: SUONI E SCHIAMAZZI
- ART.28: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.29: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA
- ART.30: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.31: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.32: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI" PER ALLONTANARE I VOLATILI
- ART.33: USO DI MACCHINE DA GIARDINO
- ART.34: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI
- ART.35: TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
- ART.36: DEPOSITI ESTERNI
- ART.37: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO 5 : ANIMALI

- ART.38: ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART.39: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART.40: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO

DEL CENTRO ABITATO

ART.41: PROLIFERAZIONE DI PICCIONI ED ALTRI VOLATILI NEI CENTRI ABITATI

TITOLO 6: CANI

ART. 42: PRINCIPI GENERALI
ART. 43: ANAGRAFE CANINA
ART. 44: RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE
ART. 45: MUSERUOLE E GUINZAGLI
ART. 46: AREE RISERVATE
ART. 47: TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
ART. 48: DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DEI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI
ART. 49: PARTICOLARI SITUAZIONI
ART. 50: TUTELE DELL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI
ART. 51: FUGA DELL'ANIMALE
ART. 52: NORME TRANSITORIE

TITOLO 7 : POLIZIA ANNONARIA

ART.53: ERBORISTERIE
ART.54: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
ART.55: ATTIVITA' MISTE
ART.56: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART.57: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE
ART.58: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ART.59: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART.60: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
ART.61: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI E SCAMBISTI
ART.62:.....DEFINIZIONE DEL "VALORE ESIGUO" AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE
ART.63:.....PUBBLICITA' DEI PREZZI
ART.64: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
ART.65:.....DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
ART.66: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TITOLO 8: VARIE

ART.67: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.68: ACCATTONAGGIO
ART.69: ARTISTI DI STRADA
ART.70: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.71: BAGNI
ART.72: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
ART.73: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

TITOLO 9 : SANZIONI

ART.74: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.75: ABROGAZIONI DI NORME
ART.76: REITERAZIONE
ART.77: ENTRATA IN VIGORE
ART.78: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e /o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e

supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi ed azioni che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro anche se simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' vietata la diffusione di volantini, depliant e quant'altro di ogni forma e contenuto utile alla diffusione di messaggi pubblicitari, apponendoli nei parabrezza delle autovetture e comunque in tutti i veicoli in genere; nel centro abitato il materiale pubblicitario di cui sopra potrà essere distribuito esclusivamente nelle cassette postali, nelle proprietà private o consegnandolo direttamente nelle mani delle persone.
- 3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 5) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

- 6) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.
- 7) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi difficoltà di deambulazione.**
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, per non arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, allo scopo di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie all'interno di dette aree.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13 : Verde pubblico

- 1) Nelle aree adibite a verde pubblico dal Comune di Crevalcore è vietato:
- a) alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
 - b) schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere;
 - c) lordare il suolo in qualsiasi modo e, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/99, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
 - d) imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
 - e) soddisfare le proprie necessità fisiologiche;
 - f) calpestare o danneggiare le aiuole coltivate;
 - g) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree verdi.
- 2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Veicoli a motore e rimorchi

- 1) Sulle aree destinate a verde pubblico, salvo diversa autorizzazione, è vietato porre in sosta veicoli a motore e rimorchi; è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.
- 2) Dai divieti di cui al comma precedente sono esclusi i veicoli in uso alle forze di polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
- 3) I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree verdi, potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 15 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali nel Regolamento comunale per la raccolta e lo Smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

- 2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 16 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Rami e siepi

- 1) Salvo quanto previsto dal C.d.S. i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia fossati e terreni

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere eseguita con periodicità da garantire, in ogni periodo stagionale, il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 3) Nel caso il terreno incolto sia adiacente ad abitazioni private o ad insediamenti commerciali od industriali, onde evitare il proliferare di infestanti o di animali nocivi, la pulizia del terreno deve essere comunque effettuata con regolarità.
- 4) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura. Sono pure vietate le derivazioni abusive e le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.
- 5) I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature ed aree golenali.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi nel Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 : Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 23 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 24 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) **La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Non è permesso, come previsto dall'art. 59 del TULPS, accendere nei campi stoppie, paglia, fieno, ecc., prima del 15 agosto.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) Salvo eventuale autorizzazione, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 : Suoni e schiamazzi

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili senza specifica autorizzazione.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 28 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Salvo nei casi disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 45 del 21/01/2002, le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali. Nei giorni festivi è vietato esercitare qualsiasi attività lavorativa rumorosa.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune, con le modalità previste dalla delibera di cui al comma 2 del presente articolo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 29 : Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

- 1) E' vietata l'installazione di unità esterne di impianti climatizzatori o condizionatori allorché questi siano ubicati all'interno di cavedii e quando su questi si affacciano finestre di altre abitazioni.
- 2) Per gli edifici di nuova costruzione e negli interventi di recupero, come definiti nell'allegato della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 alle lettere a), b), c), d), e f), con particolare attenzione agli edifici posti entro il limite delle zone storiche come definite dal vigente P.R.G., occorre che le unità esterne degli impianti di climatizzazione o condizionamento, siano posti sulla parte retrostante gli edifici o occultati, in modo da non essere immediatamente visibili dalla pubblica via.
- 3) Nei centri storici – Zona A del P.R.G. - occorre sempre acquisire preventivamente l'autorizzazione comunale alla installazione.
- 4) Gli impianti devono comunque rispettare le normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.
- 5) La violazione alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 30 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 31 : Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a **comunicare all'autorità di P.S.** i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 .

Art. 32 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni e la bocca di sparo non deve essere orientata verso le abitazioni medesime.
- 2) Salvo autorizzazioni in deroga, è inoltre vietato l'utilizzo di tale strumento dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 33 : Uso di macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 34 : Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 35 : Trattamenti fitosanitari

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di prodotti fitosanitari negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, fatto comunque salvo il disposto dell'art. 103 del vigente "Regolamento comunale di igiene,

sanità pubblica e veterinaria", è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

- 2) L'acquirente dei prodotti fitosanitari consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi, evitando anche sempre le ore di traffico intenso;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il prodotto fitosanitario non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.
 - j) Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto alla Polizia Municipale, con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
 - k) Avvisare con congruo anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei prodotti fitosanitari impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - l) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
 - m) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - n) evitare assolutamente miscele estemporanee di prodotti fitosanitari;
 - o) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del prodotto fitosanitario (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - p) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - q) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - r) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
- 4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
- 5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono **adottare tutte le misure idonee alla tutela della sanità pubblica**.
- 6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi..

Art. 36 : Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi se da ciò può derivare la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 5 : ANIMALI IN GENERE

Art. 38 : Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 39 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. Fatto salvo quanto previsto all'art. 87 del vigente Regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, in caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 40 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato non ne è ammessa la detenzione. Possono però essere concesse specifiche deroghe per un numero limitato di animali, dietro richiesta scritta degli interessati qualora ne sussistano i presupposti igienico sanitari, e cioè:
 - a) nei locali adibiti a civile abitazione non è comunque consentito l'allevamento;
 - b) gli animali devono essere tenuti in gabbia o in appositi recinti all'interno dell'area cortiliva ad una distanza di m. 5 dai confini con le altre proprietà;
 - c) gli animali devono essere tenuti in idonee strutture in cui sia possibile la raccolta e l'asportazione giornaliera dei residui organici.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

Art. 41: Proliferazione di piccioni ed altri animali nei centri abitati

- 1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 85 del vigente Regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, è vietato alimentare piccioni ed altri volatili nelle strade piazze o altri luoghi del centro abitato.

- 2) I proprietari di edifici situati nei centri abitati, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di impedire l'accesso e la proliferazione di volatili all'interno di sottotetti, solai, ecc...
- 3) E' vietato favorire il proliferare di colonie feline senza preventiva segnalazione al competente servizio veterinario.
- 4) La violazione di cui ai commi 1 e 3 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 5) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

TITOLO 6: CANI

Art. 42: Principi generali

- 1) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
- 2) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

Art. 43: Anagrafe canina

- 1) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 2) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 3) Sono esentati dall'identificazione mediante microchip i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione a libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità all'applicazione del microchip per cause fisiche.
- 4) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.
- 5) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

Art. 44: Raccolta delle deiezioni solide

- 1) Sulle aree identificate al comma 2 dell'art. 1 gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 3) Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 45: Museruole e guinzagli

- 1) Sulle aree identificate al comma 2 dell'art. 1 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
- 2) Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3 qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
- 3) I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica e la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
- 4) Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie e i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 5) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 6) Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 46: Aree riservate

- 1) Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre

sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.

- 2) Nelle aree di cui al comma 1) gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 44.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 47: Tutela del patrimonio pubblico

- 1) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00 e l'eventuale costo sostenuto per il ripristino dei luoghi.

Art. 48: Detenzione dei cani all'interno dei cortili e/o giardini privati

- 1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla pulizia giornaliera degli escrementi e dell'urina.
- 2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 3) I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
- 4) La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 5) Ove siano custoditi cani di cui al comma 1 dell'art. 50 è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6) L'eventuale catena deve essere lunga non meno di tre metri, ovvero due metri qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno tre metri e non inferiore a due metri dal suolo. Entrambe le catene (fissa o scorrevole) debbono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità.
- 7) Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
- 8) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
- 9) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati durante l'esercizio venatorio, la ricerca di tartufi e la custodia di greggi e/o mandrie.
- 10) Il Sindaco con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
- 11) Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 7 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.
- 12) Per le violazioni di cui ai commi 3,4,5,6 e 8 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 49: Particolari situazioni

- 1) E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi ad esclusione dei cani per non vedenti ed in uso alle forze di polizia.
- 2) Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
- 3) E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole e/o privi di adeguata aerazione.
- 4) E' vietato condurre animali **di media e grossa taglia** al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo.

- 5) Per la violazione di cui ai commi 1 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- 6) Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

Art. 50: Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

- 1) Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004 in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 232,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistino, possiedano o detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.
- 2) Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
- 3) Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
- 4) Le sanzioni previste per la violazione del comma 2 dell'art. 45, nell'art. 48 e nei commi 5 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 6 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'art. 49 sono aumentate di € 25,00 nel minimo e di € 50 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati nell'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1.

Art. 51: Fuga dell'animale

- 1) La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio che gestisce l'anagrafe canina del Comune.
- 2) Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 3 dell'art. 45, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di **un anno** (per il medesimo cane) si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
- 3) La presenza di animali vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o al servizio di Polizia Municipale per la cattura degli stessi.
- 4) Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
- 5) L'ufficio che gestisce l'anagrafe canina del Comune comunica alla Polizia Municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 50; la Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto delle presenti norme presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 52: Norme transitorie

- 1) Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 48 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
- 2) In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto nei commi 3 e 4 dell'art. 48 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali in caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- 3) In ogni caso, coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 50 devono adeguare le

reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 48 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

- 4) Coloro che, dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 48 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

TITOLO 7 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 53 : Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 54 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 26/07/03 n. 14.

Art. 55 : Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 56 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

- a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
- b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
- d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano; è altresì vietato entro il raggio di un chilometro dalle zone dove si sta svolgendo il mercato e nel centro storico del Capoluogo compresi i viali che lo delimitano.
- e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 57 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 4) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 58 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 59 : Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 60 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 61 : Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

- 1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti, scambisti, è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.
- 2) Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.
- 3) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

Art. 62 : Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate

- 1) Ai sensi dell'art. 247 del Regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s. R.D. 635/1940 per valore esiguo si intende un valore massimo di € 250,00.

Art. 63 : Pubblicità dei prezzi

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 114/98 e dal D.Lgs. 84/2000 e dal presente Regolamento.
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del 28/05/1999).
- 4) Per quanto non previsto dal D.Lgs. 114/98 e dal D.Lgs. 84/2000, per chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98.

Art. 64: Insemediamento di attività produttive.

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

Art. 65: Distributori di carburante

- 1) Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati dal Sindaco in conformità alla vigente normativa regionale specifica (Regione Emilia Romagna).
- 2) In base alla delibera di cui al comma 1, vi è l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi e infrasettimanali, cartelli che devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
- 3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
- 4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Art. 66 : Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 8 : VARIE

Art. 67 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

- 6) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 68 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 69 : Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 70 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 71: Bagni

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 72 : Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 73: Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P., è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, campi sportivi, scuole, ecc...

La violazione al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 74 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 10: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75: Abrogazioni di norme.

Vengono abrogate le seguenti norme:

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 76: Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Art. 77 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 78: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.